

Avv. Prof. Francesco Castiello

Avvocato di Cassazione - già Consigliere di TAR

Via Giuseppe Cerbara, 64 00147 Roma

Tel./fax 06.5126396

e-mail: castiello.francesco@virgilio.it

PEC: avv.francescocastiello@pec.giuffre.it

Avv. Vincenzo De Vincenti

Via Santa Maria Ausiliatrice, 63 - 00181 Roma

tel/fax 06 7848294 - cell. 338.2904593

e-mail: studio.dev Vincenti@tiscali.it

PEC: vincenzodevincenti@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO TAR LAZIO – ROMA – sez. III BIS

Ricorso per motivi aggiunti

Al ricorso nrg 10994/2019

Con istanza cautelare

Per la dott.ssa **Antonietta Catalano** nata a Benevento il 25/05/1971 ed ivi residente in Viale Mario Rotili (C.F. CTLNNT71E65A783C) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti prof. Francesco Castiello (CF:CSTFNC42R13L628I); pec: avv.francescocastiello@pec.giuffre.it), Vincenzo De Vincenti (CF:DVNVCN76T24D184Z; pec:vincenzodevincenti@ordineavvocatiroma.org) e Giuseppe Tiripicchio (CF:TRPGPP88C28H579D; pec:giuseppetiripicchio@ordineavvocatiroma.org) con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Castiello in Roma, via Giuseppe Cerbara n. 64. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si dichiara di voler ricevere comunicazioni agli indirizzi pec: avv.francescocastiello@pec.giuffre.it; vincenzodevincenti@ordineavvocatiroma.org e giuseppetiripicchio@ordineavvocatiroma.org; fax 065126396.

Ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 Roma

e nei confronti di

Cinzia Boschetto, Mastroianni Nadia Ornella Trimarchi Emanuela Pispisa

A) per l'annullamento – previa concessione di idonea tutela cautelare

- del provvedimento di inidoneità comunicato alla ricorrente in data **4 giugno 2019** all'esito della prova orale del corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento

di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (G.U. n.90 del 24.11.2017) **(ALL.1 al ricorso introduttivo);**

- del provvedimento del MIUR n. prot. 0032565 pubblicato in data 17-07-2019 avente ad oggetto “*Concorso Dirigenti Scolastici - valutazione titoli elenco alfabetico candidati*” e del relativo allegato “A” **(ALL.2 al ricorso introduttivo);**

- del decreto direttoriale del 31.12.2018 n. prot. 2080 e successive modificazione con il quale il MIUR ha nominato la Sottocommissione n. 9 **(ALL.3 al ricorso introduttivo) ;**

- del bando di concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 nella parte in cui non ha previsto la composizione della commissione e delle sottocommissioni integrative esclusivamente mediante esperti di provata competenza nelle materie di concorso nonché nella parte in cui non ha previsto la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali **(ALL.4 al ricorso introduttivo);**

- del Decreto Ministeriale 3 Agosto 2017 n. 138 nella parte in cui non ha previsto la composizione della commissione e delle sottocommissioni integrative esclusivamente mediante esperti di provata competenza nelle materie di concorso nonché nella parte in cui non ha previsto la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali **(ALL.5 al ricorso introduttivo);**

- dei quadri di riferimento della prova orale, pubblicati sul sito del MIUR, nella parte in cui non è prevista la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove orali **(ALL. 5 bis al ricorso introduttivo);**

- dei verbali della Sottocommissione 9 - Emilia Romagna con riferimento alla prova orale sostenuta dalla ricorrente, ancorché non conosciuti, ed in particolare del verbale n. 12 del 4.6.2019, con relativo allegato contenente i giudizi sulle singole prove, relativo allo svolgimento della prova orale sostenuta dalla ricorrente e a quest’ultima **osteso in data 25.7.2019 dal MIUR (ALL.1 al presente ricorso);**

B) nonché per l’annullamento, – previa concessione di idonea tutela cautelare,

- del decreto prot. n. AOODPIT n. 1205 del **1 agosto 2019**, e del relativo allegato, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il quale è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 **(ALL.2 al presente ricorso);**

- del decreto prot. n. AOODPIT n. 1229 del **7 agosto 2019**, e relativo allegato, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca col quale la suddetta graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici viene rettificata in autotutela per rilevati errori materiali (**ALL. 3 al presente ricorso**);
- dell'avviso prot. n. AOODGPER n. 42638 del **26 settembre 2019** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (**ALL.4 al presente ricorso**);
- dell'avviso in data 9 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (**ALL. 5 al presente ricorso**);
- dell'avviso in data 28 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (**ALL. 6 al presente ricorso**);
- dell'avviso in data 30 agosto 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (**ALL. 7 al presente ricorso**);
- di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi degli interessi della ricorrente.

FATTO

I- Con ricorso innanzi a codesto ecc.mo TAR ed allibrato al n. 10994/2019 di r.g. l'odierna ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti in epigrafe indicati sub A) essendo stata illegittimamente giudicata non idonea, con punteggio 63/100, alla prova orale del corso-concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per le istituzioni scolastiche statali regolato con il Decreto Ministeriale 3 Agosto 2017 n. 138 e bandito con il successivo D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 che prevedevano per il superamento del colloquio un punteggio minimo=**70**.

II- Avverso l'esito concorsuale l'odierna ricorrente adiva codesto TAR deducendo plurime illegittimità vizianti il colloquio da essa sostenuto e concernenti: **1)** l'illegittima composizione della commissione formata da membri non competenti nelle materie oggetto di prova, in palese violazione dell'art. 35, co. 3 lett. e) del D.lgs. 165/2001; **2)** la fase di svolgimento della prova orale, caratterizzata da un'assenza costante e ripetuta dei commissari dalle proprie postazioni; **3)** l'assoluta genericità ed insufficienza dei criteri di valutazione delle prove orali.

III- Il MIUR, pur non riscontrando l'istanza di accesso e i solleciti inviati dal difensore della ricorrente (cfr. all. 6 al ricorso introduttivo) solo in data **25.7.2019** ha inviato alla dott.ssa Catalano, tramite email, la documentazione richiesta dalla ricorrente (cfr. all. 1 al presente ricorso per motivi aggiunti) esibendo integralmente il verbale n. 12 relativo allo svolgimento della prova con la griglia contenente l'attribuzione dei punteggi che hanno contribuito alla valutazione finale di quest'ultima.

In data 4 ottobre 2019 (**ALL. 8 al presente ricorso**) l'odierna ricorrente riceveva, inoltre, una comunicazione da parte del MIUR (tra l'altro indirizzata "*ai candidati ammessi alle prove scritte*") concernente la valutazione dei propri titoli (valutati con il considerevole punteggio=16.5) nonostante che la stessa, come visto, non avesse superato la prova orale. Il DM 138/2017, infatti, all'art. 12, comma 4 prescriveva che "*La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale*". Lo stesso MIUR, con nota del 17.7.2019, aveva infatti comunicato i punteggi riconosciuti dalle Commissioni esaminatrici "*ai titoli dei candidati che hanno superato la prova orale*" (**ALL.9 al presente ricorso**).

La documentazione tardivamente ostesa dall'Amministrazione e la prefata nota del 04.10.2019 – come si vedrà – mettono in luce ulteriori vizi di legittimità che inficiano i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo (sub A).

IV- A ciò aggiungasi che nelle date del 1.08.2019 e 07.08.2019 il MIUR ha proceduto ad approvare la graduatoria generale nazionale del concorso con rettifiche in autotutela.

Tali ulteriori provvedimenti (sub B) sono del pari illegittimi configurandosi viziati per illegittimità derivata dai vizi che inficiano la valutazione finale della prova orale che costituisce atto presupposto da cui è sortita, in maniera consequenziale, la graduatoria, che è, quindi, affetta, in via derivata, anche dagli stessi vizi denunciati con il ricorso introduttivo, il cui contenuto è qui da intendersi integralmente riportato e trascritto sia in punto di fatto che di diritto.

Di talché tutti i provvedimenti in epigrafe indicati sub A) e sub B), oltre ad essere illegittimi per i motivi già dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio che qui si intendono riproposti, meritano di essere annullanti **previa concessione di idonea tutela cautelare**, anche per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 1, D.P.R. N. 487/1994 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA NEI PROCEDIMENTI CONCORSUALI

Come si è detto, solo in data 25.7.2019, a seguito dell'ostensione da parte del Miur del verbale n. 12, si è appreso che lo stesso **non risulta firmato da tutti i membri dell'organo collegiale** essendo stato firmato unicamente dal Presidente della commissione e dal segretario. Ne consegue illegittimità della prova orale della dott.ssa Catalano per l'indefettibile mancanza del requisito della rituale sottoscrizione del relativo verbale. Tale carenza non costituisce (e non può qui costituire) soltanto una carenza formale, tanto più che - come si è già evidenziato con il ricorso introduttivo – durante il colloquio della ricorrente i componenti della commissione si sono più volte allontanati dal banco dei commissari ovvero sono stati intenti nell'uso del pc ovvero del telefonino.

Secondo *jus receptum* la mancata sottoscrizione dei verbali non può, infatti, essere in alcun modo sanata in quanto essa ha *in primis* la funzione di attestare la regolare composizione della commissione. La commissione esaminatrice infatti è un collegio perfetto ed ha l'obbligo di operare al completo dei suoi componenti prima e durante le operazioni concorsuali. Oltre alla regolare composizione della commissione il verbale attesta la cd. appropriazione confermativa di ogni verbalizzazione. In quest'ottica va qui rimarcato il principio di diritto secondo cui la commissione esaminatrice, oltre ad operare come collegio perfetto, deve rendere percepibile l'iter logico alla base dei suoi lavori.

A riprova di quanto sopra, valga ricordare che l'articolo 15, comma 1, del d.p.r. n. 487/1994 dispone testualmente che “*di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario*”.

II – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA' – VIOLAZIONE DELL'ART. 1, PRIMO COMMA, LEGGE 241/90 S.M.I. - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. SOTTO ALTRO PROFILO

Come è stato ulteriormente appurato, il verbale n. 12 della Commissione riguardante la prova per cui è casa **non reca l'indicazione dell'orario di inizio e dell'orario di ultimazione dei**

lavori della seduta collegiale. Il tempo dedicato alle operazioni valutative è rimasto, di conseguenza, affatto indeterminato. Né le lacune dei verbali possono essere compensate da altre fonti documentali che, sia pur solo indirettamente, consentano di determinare la durata temporale delle operazioni valutative anzidette. **Dall'indeterminatezza temporale consegue l'illegittimità degli atti impugnati.** (Cons. di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094 secondo cui *“L'indicazione della durata delle operazioni verbalizzate (e, quindi, dell'orario di inizio e di chiusura della seduta collegiale) in alcuni casi può essere considerato un elemento essenziale (ad esempio, per i verbali delle commissioni di concorso, perché tale dato può essere necessario per controllare la ponderatezza delle relative determinazioni).*

III - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE SOTTO ULTERIORE PROFILO- VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1 D.P.R. 487/1994 – VIOLAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 6 DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL D.D.G. N. 1259 DEL 23/11/2017 - ECCESSO DI POTERE VIOLAZIONE DELL'AUTOVINCOLO E PER ARBITRARIETA'

Il verbale non dà atto di come sia avvenuta l'operazione di “estrazione a sorte” delle prove in cui si è articolato il colloquio.

Valga, a tal proposito, osservare che **non risulta che la candidata abbia firmato** il quesito, il caso, la traccia relativa alla prova pratica di informatica e quella relativa alla lettura, traduzione e a seguire conversazione di inglese. **Le prove, infatti, non sono state firmate dalla ricorrente.**

Inoltre, all'inizio del colloquio alla dott.ssa Catalano sono state sottoposte per ciascuna materia d'esame **solo 3 bustine piccolissime non siglate da nessun componente della Commissione** tra le quali ha dovuto sceglierne una, e non risulta affatto dal verbale che le sia stato consentito di scegliere le prove in discorso tra tutte le domande predeterminate dalla commissione. Tant'è che nel verbale si legge unicamente che *“ogni candidato estrae a sorte per ciascuna prova in cui si articola il colloquio una tra 3 (tre) proposte dalla commissione”*. Questo è abnormemente avvenuto per il quesito, per il caso, per la prova pratica di informatica e per la prova di lingua straniera.

L'art. 12, comma del D.P.R. 487/94 nello stabilire che le domande da sottoporre al concorrente in ciascuna prova orale debbano essere "estratte a sorte". Prevedere, del tutto irragionevolmente, che il candidato scelga solo tra 3 delle diverse proposte aprioristicamente prescelte dalla Commissione riduce drasticamente il margine di causalità del sorteggio aumentando inaccettabilmente il rischio che i quesiti possano essere già noti all'esaminando, in palese violazione del bando di concorso.

L'art. 9, comma 6 della lex specialis ha, invero, prescritto che *"la Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte"*.

A ciò aggiungasi che **nel verbale non v'è nemmeno alcuna traccia dell'attività di predeterminazione dei quesiti posta in essere dalla commissione esaminatrice.**

Ne deriva che la Commissione, in luogo di procedere correttamente, ha effettuato le operazioni concorsuali con un sistema *ad libitum*, per nulla osservando le norme, i precetti e le regole che presiedono all'attività connessa alle selezioni concorsuali nella pubblica amministrazione.

In definitiva, la Commissione esaminatrice non si è attenuta ai principi di oggettività, imparzialità e buon andamento, trasparenza, correttezza e buona fede, violando il disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione, operando in maniera del tutto arbitraria, soggettiva e discriminante.

IV - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA NEI PROCEDIMENTI CONCORSAI - VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1, D.P.R. 487/94 – ARBITRARIETA' – INCOGRUITA' DEI CRITERI EX POST ADOTTATI DALLA COMMISSIONE – CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' DELLA VALUTAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 9, COMMI, 3 E 4 DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, IRRAZIONALITA', PERPLESSITA' DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E PAR CONDICIO

IV.1 - Dall'impugnato verbale n. 12 del 04.06.2019 emerge, inoltre, che la commissione, in attuazione dei generici e vaghi quadri di riferimento della prova orale, ha adottato una griglia di valutazione chiamata "*scheda personale di ciascun candidato*" con cui ha previsto dei "criteri" di attribuzione dei punteggi con riguardo al colloquio.

Sennonché, **si legge nel verbale che per ogni colloquio la commissione ha proceduto "*alla trascrizione dei punteggi attribuiti sulla scheda personale di ciascun candidato*" non emergendo dal verbale stesso l'antecedenza della fissazione dei criteri fissati nella griglia di valutazione rispetto all'attribuzione del punteggio al candidato.**

Ne consegue la violazione dell'art. 12 D.P.R. 09/05/1994, n. 487 a mente del quale «*le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove*».

Come è noto, il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza, va interpretato nel senso che i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali possono essere stabiliti anche successivamente alla prima riunione della commissione, purché prima delle prove cui si riferiscono (Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-01-2019, n. 495; C.d.S., Sez. VI, 19 marzo 2015, n. 1411; id., Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 325; id., 3 marzo 2014, n. 990; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 3 ottobre 2018, n. 9714; Cons. Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 1305; V, 7 febbraio 2003, n. 648; 30 aprile 2003, n. 2245). La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è infatti quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

L'adempimento si inquadra, pertanto, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; id., 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990).

Ciò non è per nulla avvenuto nel caso di specie non palesandosi dal verbale che la Commissione abbia adottato la griglia prima di procedere alla valutazione dei candidati, con conseguente **violazione dell'obbligo di predisposizione dei criteri stessi prima dell'espletamento dell'attività valutativa.**

Risulta, quindi, compromesso il principio secondo cui **la commissione può conoscere qualsiasi dato inerente allo svolgimento delle prove soltanto dopo aver formalizzato i criteri e le modalità per la loro valutazione,** a garanzia della assoluta oggettività della valutazione stessa così da assicurare la *par condicio* fra i candidati.

IV.2 – Va, inoltre, osservato che la griglia Adottata si concreta, altresì, in una incongrua costruzione dei criteri di valutazione da cui ne è conseguita una erronea, scorretta ed iniqua valutazione della candidata Catalano.

Basti, al riguardo, evidenziare che gli stessi criteri sono stati elaborati senza gerarchizzare adeguatamente il livelli e lasciando un margine eccessivo di discrezionalità nella valutazione singolo livello: ad es. con riferimento ad un livello “*avanzato*” non si distingue adeguatamente quando va attribuito il minimo punteggio di 27 rispetto al massimo punteggio di 30 relativamente alla “*conoscenza dei contenuti specifici*” ovvero sempre con riferimento ad un livello “*avanzato*” non è dato distinguere quando è attribuibile il minimo punteggio di 38 rispetto al massimo punteggio di 42 relativamente alla “*risoluzione di un caso*”. Ingente è, infatti, lo scarto di punteggio immotivatamente attribuibile ad un candidato rispetto ad un altro senza che esso possa essere riconducibile a parametri predeterminati e trasparenti di raffronto.

Ciò comporta, considerata l'impostazione complessiva del concorso in questione, “*la palese violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, che costituiscono un imprescindibile corollario del principio democratico che informa il nostro ordinamento e che, a loro volta, trovano nel pubblico concorso e nella valorizzazione del merito, secondo criteri predeterminati e trasparenti, la loro necessaria attuazione*” (così Tar Lazio, Sez. II bis, 2.10.2009, n. 9559 cit.).

Risulta *ictu oculi* che i criteri per come sopra identificati non presentano un sufficiente grado di analiticità e specificità non introducendo una griglia idonea ad indirizzare l'area di discrezionalità valutativa riservata alla Commissione, sì da consentire la raffrontabilità delle

scelte a parametri predeterminati e, quindi, il controllo “*ex post*” sull’operato secondo i principi di trasparenza, ragionevolezza e imparzialità.

La griglia di valutazione, invece, avrebbe dovuto descrivere in maniera puntuale le prestazioni di un candidato in relazione alle competenze e agli obiettivi da conseguire, dettagliando in maniera specifica. L’illegittimità derivante dall’estrema genericità dei criteri di valutazione fissati nell’anzidetto non può non riverberarsi nei confronti di tutto il successivo procedimento valutativo che si caratterizza in una valutazione immotivata, incomprensibile e del tutto arbitraria. L’evidente illegittimità della griglia di valutazione comporta infatti l’impossibilità di comprendere e verificare la corretta attribuzione dei punteggi alle prestazioni dei candidati in generale.

Costituisce *ius receptum* il principio secondo cui il punteggio numerico è da considerarsi di per sé sufficiente a giustificare le valutazioni effettuate dalla Commissione allorquando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati, potendo quindi anche il solo punteggio numerico essere idoneo a dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, sempreché i criteri di attribuzione dei voti risultino da un’adeguata e dettagliata griglia di valutazione stabilita a priori (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2013 n. 233; Sez. IV, 17 febbraio 2009 n. 859); circostanza affatto da escludersi nel caso di specie.

La mancata previsione di parametri integrativi dei criteri contenuti nella griglia, ovvero dell’esplicitazione delle concrete modalità di assegnazione dei punteggi stessi, ha dunque comportato un evidente arbitrio valutativo della commissione che ha liberamente attribuito i punteggi per tal modo impedendo al singolo candidato di ricollegare l’attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova, essendo viceversa necessario ed imprescindibile che la complessiva disciplina della procedura concorsuale dettagli i criteri ed i punteggi onde contenere entro margini ragionevoli la discrezionalità della commissione, la quale dovrebbe così operare seguendo un percorso prestabilito. Tutto ciò è mancato nel caso di specie con l’evidente violazione dei fondamentali principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza (art. 97 Cost.) e con la palese violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 487/1994 secondo cui: “*Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove (...)*”.

A conferma di quanto detto valga rappresentare che, in conseguenza delle evidenti e manifeste carenze dei criteri, la valutazione attribuita alla ricorrente risulta affatto illogica e contraddittoria. Con riferimento al criterio “*conoscenza dei contenuti specifici*” alla ricorrente viene attribuito il punteggio massimo (23) nell’ambito delle soglie di sufficienza (21-23) laddove al criterio “*chiarezza espositiva e capacità di sintesi*” viene riconosciuto il punteggio “*non adeguato*” di 6. E’ evidente l’intrinseca illogicità dei giudizi attribuiti in quanto i due punteggi sopra riportati non possono coesistere sul piano logico per la contraddizione che non lo consente: se la conoscenza dei contenuti è stata giudicata massima nel *range* previsto per la sufficienza va da sé che la chiarezza espositiva e la capacità di sintesi non possono essere apprezzate come “non adeguate” poiché, se ciò fosse vero, la valutazione sui contenuti avrebbe dovuto essere significativamente inferiore. Ciò conferma, oltre ad una evidente disattenzione e superficialità della Commissione giudicatrice, l’assoluta inadeguatezza dei criteri che ha finito per comportare un evidente arbitrio valutativo della commissione stessa che ha liberamente (e persino in maniera contraddittoria) attribuito i punteggi per tal modo impedendo al singolo candidato di ricollegare l’attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova.

IV.3- Oltre a quanto sopra rappresentato, merita di essere evidenziata la macroscopica illogicità e irrazionalità degli anzidetti criteri di valutazione che finiscono per creare un autentico effetto distorsivo dell’attività valutativa.

L’art. 12, comma 3 del DM 138/2017 prescrive che “*Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della **conoscenza dell'informatica** e all'accertamento della conoscenza della **lingua straniera** prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di **82, 6 e 12***”.

I criteri attinenti le materie di esame (quesito e studio di caso) sono articolati in tre sottovoci (*conoscenza dei contenuti specifici; capacità di risoluzione di un caso; chiarezza espositiva e capacità di sintesi;*) per ognuna delle quali sono previsti dei livelli di preparazione suddivisi, a loro volta, in punteggi minimi e massimi. I livelli sono così ripartiti:

CANDIDATO CATALANO ANTONIETTA

QUESITO E STUDIO DI CASO

CRITERI	Livelli				punteggio
	Non adeguato	Sufficiente	Buono	Avanzato	
Conoscenza dei contenuti specifici (max 30)	0-20	21-23	24-26	27-30	23
Capacità di risoluzione di un caso (max 42)	0-29	30-33	34-37	38-42	29
Chiarezza espositiva e capacità di sintesi (max 10)	0-6	7	8	9-10	6
TOTALE					58/82

Senonché, un candidato che riporta il giudizio di “*non adeguato*” per ognuno dei tre criteri sui *quesiti e studi di caso* **può comunque risultare idoneo**. Ed invero, ai fini del superamento della prova orale, è sufficiente ottenere il punteggio totale minimo di 15 punti nell’ambito delle altre due valutazioni (*conoscenza dell’informatica* (punti max=6) e della *lingua straniera* (punti max=12)), pur ottenendo tre punteggi ricadenti nel livello “non adeguato” (20;29;6;) nell’ambito delle “*materie d’esame*” (quesito e studio di caso), per vedersi comunque assegnato il punteggio finale=70 utile alla vincita del concorso in esame.

Ciò è del tutto assurdo, illogico e irragionevole.

Non può assolutamente essere tollerato che ai fini del superamento della prova finale orale di un concorso volto al reclutamento del vertice dell’istituzione scolastica sia sufficiente una conoscenza dell’informatica e di una lingua straniera e venga totalmente pretermessa quantomeno la sufficienza nelle materie oggetto di concorso. Non a caso la *lex specialis* assegna il punteggio massimo di 82/100 attribuibile alle competenze accertate sulle materie oggetto di concorso e soltanto il residuo punteggio di 18 punti relativamente alle conoscenze informatiche (max 6 punti) e lingua straniera (max 12 punti). Da qui consegue l’ulteriore e macroscopica illegittimità della griglia e dei criteri di valutazione arbitrariamente e illogicamente predisposti dalla Commissione di concorso che disattende, altresì, le disposizioni di cui all’art 9 commi 2, 3, e 4 della *lex specialis* e finisce per vanificare la ratio della funzione valutativa.

V- VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 12, COMMA 4 DEL DM 138/2017 – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – ARBITRARIETA'

Come sopra rappresentato, in data 4 ottobre 2019 (cfr. ALL. 8 al presente ricorso) l'odierna ricorrente riceveva una comunicazione da parte del MIUR concernente la valutazione dei propri titoli (valutati con il considerevole punteggio=16.5) nonostante che la stessa, come visto, non avesse superato la prova orale. Il DM 138/2017, infatti, all'art. 12, comma 4 prescriveva che *“La Commissione del concorso determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale”*. Lo stesso MIUR, con nota del 17.7.2019, aveva infatti comunicato i punteggi riconosciuti dalle Commissioni esaminatrici *“ai titoli dei candidati che hanno superato la prova orale”* (cfr. ALL.9 al presente ricorso). Ciò ha comportato, oltre alla manifesta violazione del DM 138/2017 il quale, non a caso, prevedeva la valutazione dei titoli esclusivamente a seguito del superamento della prova orale, l'inaffrontabile conoscenza da parte della Commissione esaminatrice dei punteggi dei titoli dei candidati prima ancora che gli stessi sostenessero (e superassero) la prova orale.

Tale circostanza non può essere ricondotta ad una mera violazione del regolamento della procedura concorsuale ma si è tradotta in una effettiva violazione del principio di *par condicio* tra i candidati e delle basilari regole di trasparenza. La prescrizione in discorso, imponendo la valutazione dei titoli solo a seguito di superamento della prova orale, integrava una clausola di garanzia della procedura in quanto la Commissione non doveva in alcun modo conoscere la valutazione dei titoli dei candidati al fine di eliminare in radice ogni sospetto di parzialità e di eventuali favoritismi derivanti dalla conoscenza dei punteggi ottenuti all'esito della prova scritta e del punteggio riservato ai titoli. Ciò non è avvenuto, in evidente violazione del DM 138/2017 nonché dei fondamentali principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio* ai quali deve ispirarsi ogni procedura concorsuale.

VI- VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – ARBITRARIETA'

VI.1 Ulteriori profili di illegittimità del giudizio di inidoneità comminato alla ricorrente risiedono nella valutazione delle prove di informatica e di inglese sostenute dalla ricorrente. Risulta anzitutto dal verbale una palese disparità di trattamento riservata alla ricorrente rispetto agli altri candidati in quanto la traccia di informatica ad essa riservata risulta molto meno dettagliata e pratica rispetto alle altre prove sostenute dagli altri candidati.

La ricorrente, in esecuzione della traccia, ha correttamente redatto una tabella inserendo i dati richiesti, redigendo poi il grafico ed infine modificando i dati, come richiesto dal membro aggregato di informatica. Sennonché alla ricorrente fu incredibilmente indicato di **non salvare la prova** per cui la stessa, non avendo ottenuto riscontro all'istanza di accesso avanzata in tal senso non è nella condizione di poter verificare la sua prova e, segnatamente, le ragioni della valutazione ampiamente insufficiente attribuitale dalla commissione.

E' opportuno evidenziare che nel verbale relativamente alla prova di informatica sono indicati come criteri: conoscenze/abilità informatiche e digitali e il Comitato tecnico scientifico aveva indicato, nel quadro di riferimento della prova orale, "Strumenti informatici e tecnologie della comunicazione in uso nelle scuole", senza individuare alcun criterio e conferendo, anche in tal caso, enorme discrezionalità alla commissione in ordine alla valutazione, totalmente slegata da alcun meccanismo di controllo e verifica.

Il punteggio riservato di 2 su un massimo di 6, ampiamente insufficiente, contrasta in maniera sin troppo evidente con le riconosciute competenze informatiche della ricorrente la quale:;

- è in possesso del Diploma di **Ragioniere e perito commerciale Specializzazione: Programmatori** conseguito presso l'I.T.C. "S. Rampone" di Benevento il 19 luglio 1989 con la votazione di 56/60;
- è in possesso del **Certificato ECDL full** (patente europea del computer) conseguito in data 11/07/14 ;
- è stata nominata, relativamente al concorso personale docente D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, quale componente, anche con funzioni di componente per la prova informatica, della commissione giudicatrice. Già solo con riferimento a tale circostanza il giudizio di inidoneità appare manifestamente illogico in quanto non può all'evidenza essere giudicata inidonea un soggetto nominato commissario

informatico in una procedura concorsuale simile e quindi ritenuto ampiamente fornito delle competenze informatiche richieste.

A tanto aggiungasi che la ricorrente ha ricoperto più volte, nel corso della sua carriera, l'incarico di **insegnante di laboratorio di informatica gestionale**:

- ✓ a.s. 2000/01: insegnamento di Laboratorio di Informatica Gestionale dal 24 ottobre 2000 al 30 giugno 2001 presso l'I.T.C.S. "S.Rampone" di Benevento;
- ✓ a.s. 1999/2000: insegnamento di Laboratorio di Informatica Gestionale dal 13 ottobre 1999 al 15 giugno 2000 presso l'I.T.C.S. "S.Rampone" di Benevento;
- ✓ a.s. 1998/99: insegnamento di Laboratorio di Informatica Gestionale dal 16 gennaio 1999 al 12 giugno 1999 presso l'I.T.C.S. "S.Rampone" di Benevento;
- ✓ Ha ricevuto l'incarico, conferitole dal Ds dell'I.C. S. Di Telese Terme (BN) nell'a.s. 2012/2013, di svolgere la **funzione strumentale al POF per l'area "Tecnologia e Informatica"** (in concreto la ricorrente curava l'aggiornamento continuo del sito web della scuola, sosteneva i docenti nel reperimento di strumenti didattici multimediali e prestava loro consulenza e supporto per l'inserimento degli stessi in attività che prevedevano l'utilizzo delle nuove tecnologie o in caso avessero problemi durante l'utilizzo del laboratorio).

Ed ancora, la ricorrente è in possesso di diversi attestati che certificano le sue capacità informatiche:

- Corso di formazione PON D1 "Nuove Tecnologie a scuola" destinato ai docenti e al personale della scuola della durata di ore 50 dal 25 marzo 2014 al 30 maggio 2014 presso l'Istituto Magistrale Statale "G.Guacci" di Benevento;
- Corso di formazione "Informatica livello avanzato – Gestione della infrastruttura tecnologica" – Percorso C2 relativo al "Piano Nazionale di formazione degli Insegnanti sulle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione" (TIC) organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, nell' a.s. 2007-2008, istituzione sede del corso "I.T.C. "S. Rampone" di Benevento;
- Corso di formazione in modalità e-learning di supporto per la gestione di siti internet di istituto scolastico nell'ambito del progetto Scuola e Servizi svolto dal 30 aprile 2007 al 13 luglio 2007 e organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per Sistemi Informativi;

- Corso di formazione “MS- ACCESS – USO AVANZATO” dal 15 dicembre 1999 al 28 gennaio 2000 realizzato dall’Italdata S.p.A. presso l’I.T.C. “S. Rampone” di Benevento per la durata di ore 40;
- Corso di formazione “INTRANET COME SUPPORTO AI PROCESSI AZIENDALI” dal 10 dicembre 1999 al 9 marzo 2000 realizzato dall’Italdata S.p.A. presso l’I.T.C. “S.Rampone” di Benevento per la durata di ore 40;
- Corso di formazione “MS FRONT PAGE” dal 6 dicembre 1999 al 4 maggio 2000 realizzato dall’Italdata S.p.A. presso l’I.T.C. “S.Rampone” di Benevento;
- Seminario “Le nuove tecnologie dell’area ambiente” nell’ambito della Settimana della Scienza e della Tecnologia” organizzata dal Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e A.I.C. (6/11 novembre 2000);
- Corso di formazione “Informatica di base” – Percorso A relativo al “Piano Nazionale di formazione degli Insegnanti sulle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” (TIC) organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, negli aa.ss. 2002-03 e 2003-04, istituzione sede del corso “I.T.C. “S. Rampone” di Benevento;

ho svolto, poi,:

- ✓ a.s. 2009/10: attività di tutor nel percorso formativo di Informatica livello intermedio destinato ai docenti, relativo al PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo D azione 1 dal titolo “Tecnologie e innovazione didattica”; attività svolta nella fase didattica del progetto e nella fase di progettazione del percorso formativo per un totale di 40 ore presso l’I.C. di Telese Terme (BN);
- ✓ a.s. 2008/09: attività di docenza nel corso di Informatica (ampliamento dell’offerta formativa) destinato a gruppi di alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado di Telese Terme per la durata di ore 25;
- ✓ a.s. 2007/08: attività di tutor nel percorso formativo di Informatica destinato a giovani adulti e adulti, relativo al PON “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo G azione 1 dal titolo “In rete per una conoscenza globale”; attività svolta nella fase didattica del progetto e nella fase di progettazione del percorso formativo per un totale di 40 ore presso l’I.C. di Telese Terme (BN);

- ✓ a.s. 2007/08: attività di docenza nel corso di informatica per il conseguimento della patente europea del computer (ECDL), destinato agli alunni delle classi 3^a della scuola secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale di Telese Terme per un totale di 50 ore;
- ✓ a.s. 2006/07: attività di docenza nel corso di Informatica (ampliamento dell'offerta formativa) destinato a gruppi di alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado di Telese Terme per la durata di ore 25;
- ✓ a.s. 2006/07: attività di docenza nel corso EDA di Informatica, svolto presso l'Istituto Comprensivo di Telese Terme per la durata di ore 40, destinato ad adulti.
- ✓ a.s. 2000/01: insegnamento di Laboratorio di Informatica Gestionale nel corso di aggiornamento "Multimedia@Scuola", destinato ai docenti per un numero di ore dodici, tenuto presso l'I.T.C.S. "S.Rampone" di Benevento";
- ✓ a.s. 2000/01: insegnamento di Laboratorio di Informatica Gestionale nel corso "tecnico del linguaggio multimediale" destinato ai docenti e relativo al progetto P.O.N. azione 1.1 attuato presso l'I.T.C.S. "S.Rampone" di Benevento";
- ✓ a.s. 1999/2000: insegnamento di Laboratorio di Informatica Gestionale dal 29 febbraio 2000 al 12 aprile 2000 per dodici ore di lezione al corso previsto dal D.P.R. 567 "Studio e applicazioni delle tecnologie multimediali" destinato ai docenti presso l'I.T.C.S. "S. Rampone" di Benevento;

In definitiva, emerge in maniera oltremodo evidente che dall'esame dei numerosissimi titoli, esperienze certificate etc. la ricorrente vanta una copiosa e pluriennale esperienza in materia informatica e, proprio in relazione alle sue competenze, è stata nominata quale commissario di concorso bandito dallo stesso MIUR e chiamata a svolgere le funzioni di membro aggregato per l'informatica. Il voto ricevuto=2 attribuisce delle competenze informatiche assolutamente scarse, quasi inesistenti, ma ciò è del tutto illogico considerato quanto sinora detto. Le ragioni di tale giudizio sono dunque da ricercare *aliunde* ed appare perciò necessario che codesto TAR voglia ordinare il deposito all'amministrazione intimata della prova sostenuta dalla ricorrente onde consentirne l'esame.

VI.2 Parimenti illogico, contraddittorio ed assolutamente immotivato risulta il giudizio non sufficiente riservato alla prova sulla lingua straniera. Anche per tale prova l'assoluta indeterminatezza di qualsiasi criterio, seppur minimo, cui ancorare i giudizi ha generato un valutazione da parte della commissione totalmente arbitraria e in alcun modo verificabile.

Si segnala, infine, che l'atteggiamento superficiale (si è detto ampiamente dei commissari distratti, assenti etc.) e, per certi versi, anche intimidatorio mostrato dalla commissione nei confronti della ricorrente si è ripetuto anche in tale prova essendo stata la ricorrente più volta interrotte e, per di più, non messa nelle condizioni di terminare la prova di inglese: La commissione, infatti, l'ha bruscamente interrotta durante lo svolgimento della prova, senza alcun motivo o apparente giustificazione. Il che testimonia un comportamento assolutamente intollerabile in un pubblico concorso e, in definitiva, un ulteriore elemento di illegittimità della valutazione ingiustamente riservata alla ricorrente.

VII - ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A.

Si chiede a codesto ecc.mo T.A.R. di voler deliberare la necessità ed opportunità di voler disporre apposita ordinanza istruttoria in merito alle seguenti circostanze: 1) con riferimento al motivo sub VI) si chiede di voler ordinare il deposito all'amministrazione della prova di informatica della ricorrente e degli altri candidati esaminati dalla stessa Sottocommissione ovvero ogni altro adempimento ritenuto utile e/o opportuno onde verificare la correttezza e l'imparzialità del procedimento valutativo e, in definitiva, dello svolgimento della prova.

VIII - ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 co.4 c.p.a.

In ragione delle difficoltà derivanti dal rilevante numero dei notificatari e dalla difficoltà di identificarli tutti, nonché per le esigenze di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati che hanno superato la prova orale, si reitera l'istanza a codesto ecc.mo TAR affinché voglia disporre l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato, ovvero con altre modalità che codesto ecc.mo TAR vorrà indicare.

IX - ISTANZA CAUTELARE

Al fine di fornire una tutela il più possibile efficace alla posizione giuridica della Dott.ssa Catalano, si ritiene opportuno spiegare apposita istanza cautelare nei limiti di cui al combinato disposto dell'art. 55, comma 10 e 12 c.p.a.

Come noto, tale disposizione consente all'ec.mo Collegio adito in sede cautelare – per un verso – di fissare l'udienza di discussione della controversia nel merito ove stimi “che le

esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito” (al riguardo, in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris*, si rinvia alle considerazioni già sin qui svolte); per altro (ma connesso, per quanto di rilievo) verso, di adottare, “*su istanza di parte, i provvedimenti cautelari necessari per assicurare la completezza dell’istruttoria e l’integrità del contraddittorio*”.

Quanto al ricorrere per pregiudizio grave ed irreparabile, tale da suggerire che si addivenga in tempi brevi ad una pronuncia definitiva ad opera di codesto ecc.mo Collegio, si rappresenta che i provvedimenti impugnati incidono in maniera diretta ed immediata su diritti dell’odierna ricorrente meritevoli di una protezione particolarmente rilevante a livello costituzionale.

Il consolidarsi degli effetti della graduatoria impugnata, del resto, recherebbe un considerevole nocumento sia alla dott.sa Catalano, in termini di mancata progressione di carriera e connesso incremento retributivo, sia allo stesso M.I.U.R., sotto il profilo dell’adozione degli atti organizzativi di portata generale consequenziali alla prima, suscettibili di essere travolti e caducati per effetto della presente impugnativa, con conseguenziale inutile impiego di risorse economiche ed energie di pianificazione per l’amministrazione resistente. Si ritiene, pertanto, che solo una pronta e sollecita delibazione della materia del contendere – mediante l’esercizio dei poteri di piena cognizione riconosciuti a codesto ecc.mo tar – sia idonea ad assicurare quella “*tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo*” che deve mirare ad offrire la giurisdizione amministrativa (art. 1 c.p.a.)

In una prospettiva strettamente connessa, poi, l’adozione dei richiesti provvedimenti istruttori con riguardo alla prova di informatica si rivela strumento imprescindibile al fine di assicurare all’odierna ricorrente una completa ed esaustiva tutela giurisdizionale della propria posizione giuridica. Ciò, nella misura in cui l’ingresso del menzionato compendio istruttorio nel processo che ci occupa consentirebbe di verificare appieno l’operato dell’Amministrazione.

P.Q.M.

Voglia codesto ecc.mo TAR – *contrariis reiectis* – accogliere il presente ricorso, **previa concessione di idonea tutela cautelare** e, per l’effetto, annullare gli atti impugnati disponendo il rifacimento della prova orale della ricorrente, con ogni conseguente statuizione come per legge.

Vinte le spese

Si depositano i documenti *ut supra* elencati.

Roma, 22.10.2019

Avv. Prof. Francesco Castiello

Avv. Vincenzo De Vincenti

Avv. Giuseppe Tiripicchio

Si notifichi a:

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 Roma

Cinzia Boschetto, c/da Pignatella 3/B, 83100 - Avellino

Mastroianni Nadia, Via Giardino, 33 - Piana di Monte Verna (CE) 81013

Ornella Trimarchi, via Bergamo 12/A – MILANO 20135

Emanuela Pispisa, via Catania n. 5/9 – Carbonia 09013